



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 23/08/2005

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1013

Mesagne (Br) - Piano Regolatore Generale - L.R. 56/80. Delibere di C.C. n. 32 del 14/07/1999 e n. 41 del 29/10/2004. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Mesagne è dotato di P.F. e R.E. vigenti approvato con DPGR n.76 del 23/06/1972.

L'Amministrazione Comunale di Mesagne con delibera di C.C. n° 14 del 5 marzo 1991, esaminata senza rilievi dalla S.P.D.C. di Brindisi con provvedimento n° 1122 del 20 maggio 1991, ha approvato il documento d'intenti relativo agli orientamenti generali per la redazione del P.R.G.

Con delibera di G.C. n. 2 del 15 gennaio 1994 ha approvato la relazione preliminare del gruppo di progettazione con la quale venivano anche stabiliti gli obiettivi ed i criteri del P.R.G.

Con delibera di G.C. n. 219 del 14 marzo 1997 è stato avviato l'iter procedurale per l'adozione del P.R.G.

Con delibera di C.C. n. 42 del 14 giugno 1997 venne adottato il P.R.G. e con delibera consiliare n. 31 del 14.7.97 sono state esaminate le n. 154 osservazioni prodotte.

Successivamente con delibera di C.C. n. 32 del 14 luglio 1999 il P.R.G. venne riadottato, come disposto dall'ordinanza del TAR Puglia - 1ª Sezione - di Lecce, n. 255/2000 del 9.2.2000.

Tutti gli atti di pubblicazione risultano regolari e conformi all'art. 16 della L.R. 56/80 sia per quanto attiene alla prima delibera di adozione n. 42 del 14 giugno 1997 e sia per quanto attiene alla seconda delibera di adozione n. 32 del 14 luglio 1999, in ottemperanza all'ordinanza del TAR Puglia Sezione di Lecce n° 255 del 12 febbraio 2000.

A seguito della ripubblicazione e deposito del PRG sono state prodotte al Comune n°46 osservazioni entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. N. 56/80 ed n. 1 osservazione fuori termine.

Con delibera di C.C. n. 38 del 10 luglio 2000 venivano esaminate le osservazioni con il parere della Commissione Consiliare Permanente, fatte proprie dal Consiglio Comunale.

Per le Osservazioni pervenute nei termini è stata redatta una scheda contenente:

- proponente;
- localizzazione;
- sintesi dell'Osservazione;
- valutazione della Commissione Consiliare Permanente;
- valutazione del Consiglio Comunale;
- valutazione del C.U.R.

Il Consiglio Comunale correttamente non ha preso in considerazione l'osservazione presentata fuori dai termini di legge, sebbene valutata e respinta dalla Commissione Consiliare Permanente.

Gli atti del P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessorile n. 10664 del 02/12/2002), il quale con propria relazione - parere in data 22/12/2003, parte integrante del presente provvedimento, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti "4", "5.1" (Cartografia), "5.2" (vincoli territoriali), "5.3" (Zonizzazione), "5.4" (Norme Tecniche di Attuazione).

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di MESAGNE di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

In ordine al P.R.G. del Comune di Mesagne la Giunta Regionale, con provvedimento n. 1113 del 04/08/2004 si è così determinata:

- a) di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 100, della L.R. 31/05/1980 n. 56, il P.R.G. del Comune di Mesagne, adottato con delibera di C.C. n. 32 del 14/07/1999, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta del 22/12/2003 con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa Relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento;
- b) di decidere in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto 5.4 della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto;
- c) di richiedere al Consiglio Comunale di Mesagne, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G. apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 11° comma.

In relazione a quanto sopra il Comune di Mesagne con provvedimento n. 41 del 29/10/2004, ha così testualmente deliberato:

- 1) la narrativa che precede costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) conseguentemente di adeguare il Piano Regolatore Generale di Mesagne alle condizioni prescrizioni e modifiche contenute nella relazione parere del Comitato Tecnico ristretto del 22.12.2003, fatto proprio dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 113 del 04/08/2004;
- 3) per gli effetti ritenere modificati gli articoli del Regolamento Edilizio e delle Norme tecniche di Attuazione come in premessa riportati;
- 4) di apportare agli elaborati grafici le modifiche rivenienti dalle prescrizioni del CUR, approvando la tavola 6BR.PR.G. Zonizzazione centro urbano comprendente tutte le variazioni contenute nella relazione parere del CUR;
- 5) di prendere atto relativamente alle osservazioni di quanto indicato dal Comitato Urbanistico Ristretto e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 10/07/2000.

In particolare gli adempimenti, alle condizioni - prescrizioni e modifiche introdotte negli atti con delibera di G.R. n. 1113/2004, operati dal Comune di Mesagne, come si rileva dalla delibera di C.C. n. 41/04, attengono ai seguenti aspetti:

1) Rilievi della Soprintendenza per i Beni Ambientati, Architettonici, Artistici e Storici: (punto 1.5)

In accoglimento delle osservazioni fatte dalla S.B.A.A.A.S. di Bari con nota n° 4099 del 27 gennaio 2000 ai seguenti articoli del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione vanno apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Regolamento Edilizio

Art. 15: Nuove Costruzioni

Dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente:

"Alle domande di concessione edilizia per nuove costruzioni in ambito antico (zona storica) oltre agli elaborati e documenti di cui al primo comma devono essere allegati anche una dichiarazione giurata di conformità ai fabbricati esistenti accompagnata da una relazione sulla natura ed uso dei materiali da impiegare nella costruzione".

Art. 19: Interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento.

Dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

"Alle domande di concessione edilizia per ampliamento di fabbricati in ambito antico (zona storica) oltre alla documentazione di cui all'art.15, deve essere prodotta una dichiarazione asseverata ed una documentazione di rappresentazione, anche fotografica, dalla quale emerga che non vengono occupati luoghi qualificati da giardini storici, antichi orti o da essenze arboree di particolare pregio naturalistico".

Art. 43: Campionatura

Dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente:

E' fatto obbligo del mantenimento o del ripristino delle originarie finiture e colori sulle facciate degli edifici ricadenti nella Zona tipizzata "A" (Centro Storico), o comunque di pregio architettonico esistente sul territorio comunale, e pertanto è necessario allegare al progetto una relazione asseverata circa il rispetto di tale obbligo, e campionature dei materiali esistenti e da utilizzare.

Art. 44: Aspetti e manutenzione degli edifici

Dopo il comma 12 viene aggiunto il seguente:

"Le finiture originarie ed i colori sulle facciate degli edifici ricadenti nella zona A (Centro Storico) e quelle di pregio architettonico insistenti nel territorio comunale, devono essere mantenuti. Pertanto è vietato lo scorticamento di facciate originariamente coperte da scialbo di calce".

Norme tecniche di attuazione

Art. 37 Centro Storico: Area senza strumento esecutivo vigente

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fino alla data di approvazione del Piano di Recupero dell'intera zona Centro Storico sono consentiti interventi di ristrutturazione (con esclusione di demolizione e ricostruzione) e sopraelevazione ad un solo piano dei fabbricati al piano terra esistenti subordinatamente all'adozione di uno studio planivolumetrico esteso ad un intorno urbano significativo della zona da sopraelevare".

Art. 69: Ambito di tutela specifica: Norme generali

Al comma 1 vengono eliminate le parole "in fase di approvazione da parte della Regione". Il comma 2 viene eliminato

Art. 70: I Corsi d'acqua

La lett. C viene sostituita come segue: "Nell'area annessa costituita da una fascia continua con larghezza costante di m. 150....".

Art. 73: Complessi di valore storico testimoniale: Masserie e Ville.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"Per tali immobili individuati ai sensi del precedente art. 31, valgono le disposizioni di tutela e salvaguardia fissati dalla legge 1497 del 29.6.1939, n. 431 dell'8.8.1985, delle leggi regionali n. 30 dell'11.5.90 e n. 9 del 15.4.92.

2) Rilievi della Soprintendenza Archeologica (punto 1.6)

Per effetto dei rilievi espressi dalla Soprintendenza Archeologica l'art. 72 delle norme Tecniche di attuazione viene modificato come appresso:

Norme tecniche di attuazione

Art. 72: Complessi Archeologici

Al comma 2 oltre alle lettere A e B vengono aggiunte le seguenti lettere:

"C - Ogni intervento, ogni opera nelle aree sottoposte a vincolo archeologico, "deve essere comunque sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia ai sensi dell'art. 18 della legge 1089/1939"

"D - In caso di rinvenimento fortuito di resti archeologici in aree già note per interesse archeologico (vincolate e non) o attualmente non segnalate come tali, i proprietari, gli enti o gli assuntori di opere devono darne immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Puglia ed al Sindaco per i provvedimenti di rispettiva competenza. La mancata segnalazione di ritrovamenti archeologici comporta l'immediata ed automatica decadenza dei titoli abilitativi".

3) Dimensionamento del piano, standard urbanistici, e zonizzazione (punto 4 della relazione)

Punto 4a - La determinazione dei fabbisogni di edilizia residenziale, non risulta conforme a quanto stabilito nella delibera n. 6320/89 della Giunta Regionale, relativamente alla quantificazione delle stanze e delle abitazioni non occupate. Di converso, quindi, le stanze e le abitazioni da considerare inidonee devono essere solo quelle che nel censimento del 1991 sono indicate come "utilizzate per vacanze", "per lavoro", "e per altri motivi", per cui, tenendo conto delle determinazioni del CUR e adottando i criteri di calcolo rettificati dallo stesso, si determina che il fabbisogno complessivo di stanza al 2006 è pari a: $(3.644 + 5,728)/2 = 4.686$.

Punto 4b - Relativamente alla classificazione del territorio comunale in zone omogenee si prende atto che nel PRG adottato sono state attribuite le caratteristiche di zona di tipo B ad alcune parti di territorio che sono invece zone omogenee di tipo C per caratteristiche proprie in quanto rivenienti o dalle zone omogenee di tipo C e/o dalle zone E del P.d.F. vigente; eppertanto si accolgono le determinazioni del CUR e la conseguente ripermimetrazione e classificazione dei comparti proposta.

Punto 4c - Nel rappresentare nelle tavole di Piano la zona C1 e la zona C2 sono state riportate la futura viabilità e l'individuazione delle aree a standards che derivano dall'impianto di lottizzazioni presentate ma non ancora approvate; per cui facendo proprie le determinazioni del CUR, vengono eliminate dalle tavole di piano sia la viabilità futura sia la individuazioni delle aree a standards prima riportate all'interno del comparto C1 e C2.

Punto 4d - Gli artt. 46 e 47 delle norme tecniche di attuazione, per effetto delle determinazioni del CUR, vanno integrati e modificati come segue:

Art. 46: Zona omogenea B4 estensiva a ville

Al primo comma dopo la parola "Ville" viene aggiunto "Per un lotto minimo pari a mq. 3000"

Art. 47: Zona omogenea B5 di recupero urbanistico

Il primo comma viene sostituito dal seguente:

"Questa zona già prevista nel precedente strumento urbanistico comprende un'area interessata da residenze unifamiliari a ville ed è attuata mediante intervento edilizio diretto"

Il secondo comma viene eliminato.

Al terzo comma dopo la parola "Zona B5a" e prima delle parole l.f.f. - indice di fabbricabilità fondiaria 0,25 mc/mq" viene inserito il seguente capoverso:

"Lotto minimo pari a mq. 3.000".

La zona B5b viene eliminata così pure la Zona B5c e tutta la restante parte dell'art. 47.

Punto 4e - Accogliendo le osservazioni del CUR, le zone B5b e B5c vengono stralciate e tipizzate come zone agricole E, per cui il primo comma dell'art.47 delle N.T.A. - zona omogenea B5 - viene modificato come precedentemente riportato.

Inoltre, sempre recependo le prescrizioni del CUR, il Piano viene ridimensionato a seguito delle modifiche apportate e la ripermimetrazione dei comparti rappresentati graficamente nella tavola 6BR - PRG - Zonizzazione Centro Urbano, viene a risultare la seguente:

Zona "C1" - inalterata

Zona "C2" - ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR

Detta zona comprende il sub-comparto SIAC oggetto di programma straordinario di edilizia residenziale ex art.18 della legge 203/91 per la realizzazione di alloggi da concedere ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, approvato a seguito di accordo di programma sottoscritto in data 10.11.1995 dal Sindaco e dai Presidente della Giunta Regionale, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 7.12.1995 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.259 del 7.6.96. Tale programma segue il suo iter e non influisce sui parametri urbanistici della restante area del comparto C2.

Zona "C3" - inalterata

Zona "C4" - Ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR.

Zona "C5" - Detta zona anche se nella relazione parere del CUR risulta inalterata tuttavia deve essere ampliata d'ufficio fino ad includere una parte adiacente della zona B1, per effetto di quanto indicato dallo stesso CUR nel punto 4b della relazione parere.

Zona "C6" - Detta zona non va ampliata includendo, così come indicato dal CUR parte di aree site in Viale Indipendenza in quanto le stesse, oggetto di piano particolareggiato Viale Indipendenza (approvato con delibera consiliare n. 7 del 10.2.1986 e successiva variante approvata con deliberazione consiliare n. 69 del 12.7.89), sono già comprese nella zona B2c.

Zona "C7" - ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR

Zona "C8" - ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR

Zona "C9" - ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR

Zona "C10" - ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR

Zona "C11" - inalterata;

Zona "C12" - inalterata;

Zona "B2H" - i 2 sub comparti sono denominati rispettivamente "C/a" e "C/b". Il Sub comparto "C/b", secondo le indicazioni del CUR comprende aree che sono state già oggetto di Piano Particolareggiato (Impalata), approvato con delibera consiliare n.8 del 10.2.86 e pertanto vanno ricomprese nella zona B2d e non nella B2h.

Zona "B2G" - la suddivisione da parte del CUR della zona in due sub comparti, non si evince dall'elaborato grafico allegato (tavola 68R). Inoltre la zona CI ripermimetrata d'ufficio dal CUR viene a

comprendere aree già oggetto di Piano Particolareggiato (Vie Sannio, Salento, Marche, Umbria, Emilia), approvato con delibera consiliare n.10 del 10.2.86, e pertanto tali aree sono ricomprese nella zona limitrofa B1.

La nuova ripermimetrazione dei comparti così come si evince dalla relazione parere del CUR, comporta modifiche agli artt. 41, 42, 43 e 48 delle Norme Tecniche di Attuazione, per cui gli stessi vengono riformulati come appresso:

Art. 41: Zona omogenea B2: Sottozona B2c; sottozona B2d, sottozona B2e, sottozona B2f
Le parole nel titolo "sottozona B2e" e "sottozona B2f" vengono eliminate

Art. 42: Zona omogenea B2: sottozona B2g, sottozona B2h
Il seguente articolo viene sostituito dal seguente: "Art.42 - Zona omogenea B2, sottozona B2e, sottozona B2f "Per gli interventi di completamento e di costruzione delle aree non edificate o rivenienti da demolizioni va rispettato l'indice di fabbricabilità fondiaria massimo di 5 mc/mq con un rapporto di copertura pari al 60% ed una altezza massima di m.12.

Art. 43: Zona omogenea B2: sottozona B2i
La denominazione viene sostituita come segue "Zona omogenea B2: sottozona B2g" per effetto del punto 4 della relazione parere del CUR.

Art. 48: Zona di espansione: Norme generali
Al 4° comma il capoverso "l.f.t." viene sostituito dal seguente: "Indice di fabbricabilità territoriale: 1.32 mc/mq salvo che per la zona C8 per la quale è pari a 1.34 mc/mq e per le zone C e CI che è 1.00 mc/mq.

Punto 5 - 1 della Relazione - parere del CUR:

I seguenti elaborati grafici del Piano sono stati opportunamente rivisti a seguito delle prescrizioni e delle modifiche suggerite dal CUR:

- Tavola 1 - Relazione Generale,
- Tavola 2 - Inquadramento territoriale 1:50.000
- Tavola 3 - Territorio Comunale - confini e quadro di unione dei fogli catastali 1:25.000
- Tavola 4 - Stato di fatto e giuridico del territorio comunale 1:10.000
- Tavola 5 - Stato di attuazione del PdF del Centro abitato 1:5.000
- Tavola 6AR - PRG Zonizzazione - Masseria Torretta 1:5.000
- Tavola 6BR - PRG Zonizzazione Centro Urbano 1:5.000
- Tavola 6BR - Standards - PRG Zonizzazione Centro Urbano 1:5000
- Tavola 6CR' - PRG Zonizzazione - Masseria Annunziata 1:5.000
- Tavola 6DR - PRG Zonizzazione - Limitone dei Greci 1:5.000
- Tavola 6ER - PRG Zonizzazione - Masseria Santoria 1:5.000
- Tavola 6A 1A - PRG - Aree Archeologiche 1:5.000
- Tavola 6A 2A - PRG - Aree Archeologiche 1:5.000
- Tavola 7AR - PRG - Centro Urbano Nord 1:2.000
- Tavola 7BR - PRG - Centro Urbano Centro 1:2.000
- Tavola 7CR - PRG - Centro Urbano Sud 1:2.000
- Tavola 8R - Tavola di dettaglio - sottozona B2a 1:1.000
- Tavola 9R - Tavola di dettaglio - sottozona B2c 1:2.000
- Tavola 10R - Tavola di dettaglio - sottozona B2e 1:5000
- Tavola 11 - Norme Tecniche di Attuazione
- Tavola 12 - Regolamento Edilizio

- Tavola 13 - Relazione finanziaria delle tavole di dettaglio
- Tavola 14 - Particellare di esproprio delle tavole di dettaglio.

Punto 5.2 Vincoli Territoriali - della relazione del CUR

E' stata verificata la congruenza tra i vincoli territoriali riportati dal PRG con quanto individuato dal PUTT approvato dalla Regione.

Punto 5.3 - della relazione del CUR:

Zonizzazione - Con la ridefinizione e ripermimetrazione dei nuovi comparti secondo le indicazioni proposte dal CUR è stato tenuto conto del principio della perequazione includendo negli stessi comparti Aree per standards urbanistici pregressi e zone omogenee di tipo F, prevedendo l'indice di comparto.

Punto 5.4 - della relazione del CUR: Insediamenti produttivi. Per effetto dei suggerimenti del CUR:

art. 57 dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

"Nelle zone interessate da insediamenti produttivi esistenti, le trasformazioni urbanistico - edilizie di completamento e di ampliamento sono consentite secondo quanto stabilito per le zone D1 e D2".

Punto 5.5 - della relazione del CUR: OSSERVAZIONI

Relativamente alle osservazioni n. 4 - 7, "" 8 - 9 - 25 e 44 si prende atto dell'accoglimento indicato dal CUR e per le restanti di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in fase di adozione.

Precisato quanto innanzi in merito alle controdeduzioni adottate dal Consiglio Comunale con la delibera n. 41/2004, in ordine agli adempimenti comunali si rappresentano di seguito le determinazioni esaustive regionali:

A. Rilievi della Soprintendenza B.A.P. di Bari, della Soprintendenza Archeologica di Taranto

-) Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni della Soprintendenza B.A.P. di Bari e della Soprintendenza Archeologica di Taranto in ordine alle integrazioni normative e regolamentari introdotte nelle N.T.A. e nel R.E. di P.R.G., come in precedenza testualmente riportate.

Si ritiene comunque necessario al fine di rendere pienamente conforme il dettato normativo a quanto in merito prescritto dalla Soprintendenza B.A.P. di Bari di integrare - in calce - il 1° comma dell'art. 37 delle N.T.A. con il seguente periodo: "... e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 15, 19, 43 e 44 del R.E. e rilascio del preventivo parere a cura della competente Soprintendenza B.A.P.

B. Norme Tecniche di Attuazione

Si prende atto del recepimento delle prescrizioni regionali.

Nel merito si ritiene utile precisare che le modifiche introdotte negli artt. 41, 42, 43 e 48, non oggetto di specifiche osservazioni regionali, risultano congruenti e diretta conseguenza delle modifiche alla zonizzazione e alla ripermimetrazione dei comparti d'intervento, introdotte negli atti del P.R.G. dal C.U.R. giusta relazione - parere del 22.12.2003.

In particolare si ritiene ammissibile e compatibile con il carico residenziale massimo insediabile, determinato in sede regionale, l'aver fissato l'i.f.t. pari a 1,00 mc/mq. per le zone "C/1". "C/a" e "C/b" rivenienti da originarie zone "B2" che non presentavano le caratteristiche ed i parametri minimi per essere classificate come zone di completamento ai sensi del D.M. 2.4.68 n. 1444.

C. Zonizzazione e delimitazione dei Comparti.

Si prende atto di quanto operato in sede comunale e delle precisazioni in merito contenute nella parte narrativa della delibera di controdeduzioni n. 41/2004.

In particolare si condivide la ripermimetrazione dei comparti relativi alle zone "C5" e "C6" ed alle ex zone "B2g" e "B2h" - ora riclassificate "C" - effettuata escludendo da dette zone le aree già oggetto di specifici

Piani Particolareggiati e/o successive varianti vigenti o per effetto di quanto indicato dal C.U.R. nel punto "4b" della relazione parere del 22.12.2003.

D. Osservazioni

Si prende atto di quanto operato a livello comunale, precisando, comunque, che per il rigetto e/o per l'accoglimento totale o parziale delle stesse deve riferirsi unicamente a quanto in merito deliberato, su conforme parere del C.U.R. datato 22.12.2003, con deliberazione n.1113 del 4.8.2004 della Giunta Regionale.

Si prende, altresì, atto di quanto rappresentato con nota prot. n. 26897 del 18.01.2005 dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Mesagne in ordine alla campitura della zona "B3C" nella tav. 6BR di P.R.G., erroneamente riportata nella cartografia di piano, in quanto eliminata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n.13 in ditta "Progresso Agricolo", accoglimento in questa sede ribadito nei limiti e nei termini riportati nella deliberazione G.R. n. 1113 del 4.8.2004.

E. Elaborati tecnici "adeguati"

In ordine alle tavole predisposte nella fase delle controdeduzioni comunali, adottate dal Comune di Mesagne con la delibera di C.C. n. 41 del 29/10/04, per quanto in precedenza puntualizzato sul frontespizio delle stesse si inserisce in calce:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione parere del Comitato Ristretto in data 22/12/03 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 1113 del 04/08/04 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini e non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Mesagne con la delibera di CC. n. 32 del 14/07/99."

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazioneparere del Comitato Ristretto in data 22/12/03 ed alla Delibera di G.R. n. 1113 del 04/08/2004 - in toto riconfermate in questa sede, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni dei cittadini- e con le determinazioni regionali esaustive innanzi riportate ai punti A, B, C, D e E, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Mesagne con la delibera di C.C. n. 32/1999."

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni del P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili, nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/2004, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali prescritti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di MESAGNE adottato con delibera di C.C. n. 32 del 14/07/1999, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Delibera di G.R. n. 1113 del 04/08/04, che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte, ivi comprese le determinazioni regionali esaustive riportate nelle premesse del presente provvedimento ai punti A, B, C, D e E nonché di quanto evidenziato in ordine alla legge n. 183/89;
- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di MESAGNE, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
